



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco

del Comune di

SAN NICOLO' DI COMELICO (BL)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria

del Comune di

SAN NICOLO' DI COMELICO (BL)

Oggetto: trasmissione delibera n. 8/2020/PRSE del 5 novembre 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 8/2020/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 5 novembre 2019.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 5 novembre 2019

composta dai magistrati:

| | |
|---------------------|----------------------|
| Salvatore PILATO | Presidente |
| Elena BRANDOLINI | Consigliere relatore |
| Amedeo BIANCHI | Consigliere |
| Maristella FILOMENA | Referendario |
| Marco SCOGNAMIGLIO | Referendario |

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 148-bis, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, commi 7 e 8;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;



VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012”;

VISTA la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nella Carta Costituzionale;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243 recante disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81, sesto comma, della Costituzione, come modificata dalla legge 12 agosto 2016, n. 164;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (l. di stabilità 2016);

VISTA la legge 7 agosto 2016, n. 160, di conversione del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, recante “Misure finanziarie per gli Enti territoriali e il territorio”;

VISTA la legge 12 agosto 2016, n. 167 di modifica della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, di approvazione delle “*linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2016*”;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 20/2018/INPR, n. 272/2018/INPR e n. 357/2018/INPR con le quali la Sezione ha approvato ed integrato il programma di lavoro per l’anno 2018;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2016, redatta dall’Organo di revisione del Comune di San Nicolò di Comelico (BL) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

ESAMINATI gli schemi di bilancio B.D.A.P. trasmessi dall’ente in osservanza dell’art. 227, comma 6, decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell’art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTA l’ordinanza del Presidente n. 49/2019 di convocazione della Sezione per l’odierna

seduta;

UDITO il relatore, Consigliere, dott.ssa Elena Brandolini

FATTO

L'esame della relazione-questionario sul conto consuntivo 2016 del Comune di San Nicolò di Comelico (BL) –Ente di 406 abitanti – inoltrata dall'organo di revisione, in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l'analisi al riguardo svolta, ha evidenziato le seguenti criticità della gestione:

- 1) reiterato utilizzo dell'istituto dell'anticipazione di tesoreria;
- 2) non soddisfacente capacità di realizzare gli incassi di competenza per i Titoli I (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), II (trasferimenti correnti) e III (Entrate extratributarie) che realizzano, rispettivamente, l'83,49%, il 36,54% e il 72,18% dei correlati accertamenti di competenza;
- 3) presenza di residui passivi vetusti (risalenti all'esercizio 2015 e precedenti) del titolo I (€ 233.783,49) e del titolo II (€ 153.563,36) nonché emersione di una sensibile mole di residui di nuova formazione, prevalentemente concentrata nei Titoli I e III per quelli attivi e nei Titolo I e II per quelli passivi;
- 4) non completa redazione del Questionario con riferimento alla Sezione relativa "*Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria*" e discrasia sullo stesso punto tra quanto riportato nel Questionario e quanto inserito nella relazione dell'Organo di revisione nonché risposta negativa al punto 1.7.2.1 del Questionario, relativo alla verifica dell'intervenuta riduzione del FCDE per lo stesso importo dei crediti eliminati dalle scritture contabili in quanto riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito stesso;
- 5) rapporto sulla tempestività dei pagamenti: indicatore annuale positivo e pari a 9,53 gg;
- 6) discrasie tra i dati inseriti in BDAP (schemi di bilancio: All. e) spese per macroaggregati, riepilogo impegni –foglio 23-; All. d) Entrate per categorie -foglio 14-; tabella "Verifica degli equilibri" –foglio 7) e quanto affermato nella Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2016, redatta dal Revisore Unico del Comune in esame, in relazione alle risorse straordinarie e non ripetitive (pagine 12 e 13);
- 7) gestione di competenza negativa, sia pure in miglioramento rispetto ai risultati dell'esercizio 2015;
- 8) sfioramento del parametro di deficitarietà strutturale n. 4 "*Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente*" che, in specie, si attesta al 61,60%.

Con nota inoltrata via mail in data 5 settembre 2019 l'Ente ha fornito propri chiarimenti.

DIRITTO



I. In via preliminare occorre evidenziare che sebbene le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., il Collegio in ordine alle predette rinviene la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (Responsabile dei servizi finanziari, Revisori dei conti, Segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario, atte a promuoverne l'eliminazione. Il controllo in questione, infatti, in quanto finalizzato alla verifica del rispetto delle regole giuridico-contabili che presidono alla sana gestione finanziaria, si estrinseca anche attraverso le forme della delibera-segnalazione contenente le riscontrate irregolarità le quali, seppur non connotate da gravità tale da incidere nell'immediato sugli equilibri finanziari, ove reiterate, potrebbero ingenerare gravi squilibri gestionali.

I.1. Si ricorda, in proposito, che il sindacato di legittimità e regolarità sui bilanci dei singoli enti locali esercitato dalle Sezioni regionali di controllo – previsto a partire dalla emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stato, in seguito, ulteriormente potenziato con le misure introdotte dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, e poi trasfuso nell'art. 148-bis del TUEL - nel quale, da un lato, sono stati trasfusi i controlli ex comma 166 di cui sopra per la verifica dei principali fenomeni gestori in grado di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti e, dall'altro, sono state stabilite le misure sanzionatorie e/o interdittive conseguenti all'accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica posti a presidio del pareggio/equilibrio di bilancio.

Ne consegue che, nel loro percorso evolutivo, i controlli sui bilanci degli enti locali hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari. Non bisogna trascurare, sul punto, che i vincoli di finanza pubblica posti a tutela dell'unità economica della Repubblica sono, oggi, ancor più pregnanti nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 2012, che nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. A ciò aggiungasi che i predetti controlli, per espresso disposto normativo, sono altresì diretti a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria e/o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengano più opportune e, per tale motivo, si pongono in una prospettiva dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex plurimis*: Corte Costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 60 del 2013, n. 40 del 2014, n. 155/2015, n. 188/2016, n. 228 del 2017, Corte dei conti, Sezione delle autonomie,

deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR).

Deve essere, poi, ulteriormente sottolineato che, come espressamente stabilito dalla richiamata disposizione normativa, tale controllo è svolto sulla base di criteri e linee guida definite in modo unitario dalla Corte dei conti, le quali, da un lato costituiscono le basi per una più proficua collaborazione tra la Corte stessa e le Istituzioni territoriali e, dall'altro, rappresentano lo strumento essenziale per una più efficace e sinergica cooperazione tra organi di controllo interno ed esterno. Alle linee guida e all'annesso questionario, infatti, devono fare riferimento sia l'Organo di revisione degli enti locali, per le attività di controllo agli stessi demandate, quanto le Sezioni regionali di controllo per le analisi di competenza e, in particolare, per la verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica e della sostenibilità dell'indebitamento. Per le Sezioni regionali di controllo, tuttavia, le linee guida ed il questionario costituiscono un supporto operativo che non limita gli approfondimenti istruttori di cui le stesse ravvisino la necessità, anche in relazione ad ulteriori profili contabili e gestionali ritenuti di interesse, in ordine ai quali le Amministrazioni e gli Organi di revisione contabile sono tenuti a garantire tutte le informazioni richieste, secondo le indicazioni fornite dalle Sezioni di controllo territorialmente competenti.

In siffatto contesto, il controllo della Sezione è limitato ai profili di criticità e irregolarità segnalati dai revisori e/o emersi in seguito all'istruttoria e recepiti nella deliberazione, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere in nessun modo considerata quale implicita valutazione positiva. Inoltre, va ricordato anche che quanto accertato in questa sede non attiene alla anti giuridicità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti a controllo, il cui sindacato è dalla legge rimesso ad altri organi giudiziari, anche di questa Corte dei conti.

In ultimo, va evidenziato che l'esercizio 2016 rappresenta un momento nodale per l'entrata a regime della riforma della contabilità armonizzata per tutti gli Enti territoriali.

II. Quanto all'analisi delle criticità riscontrate in relazione al conto consuntivo 2016 del Comune di San Nicolò di Comelico (BL), quali emergenti dalla relazione-questionario redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005 dall'Organo di revisione dell'Ente, la Sezione osserva e raccomanda quanto di seguito rappresentato.

1. Reiterato utilizzo dell'istituto dell'anticipazione di tesoreria

Emerge dagli atti (tab. 1.2.3.1 "*Utilizzazione dell'anticipazione e delle entrate vincolate nell'ultimo triennio*" del Questionario) che l'Ente, anche per l'esercizio finanziario 2016, ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria per giorni 37 con importo complessivamente concesso di € 82.338,79 interamente restituito al 31/12/2016.

Sebbene il fenomeno gestionale rappresentato rientri nei parametri di legge, la Sezione ritiene di dover allertare comunque l'Ente in quanto la circostanza se reiterata potrebbe essere un sintomo di criticità gestionale. Si rammenta in proposito che nell'esercizio 2014 si è fatto ricorso all'istituto per 54 gg mentre nell'esercizio 2015 non vi è stata alcuna anticipazione.

Al riguardo la Sezione non può esimersi dal richiamare l'attenzione dell'Ente sul fatto



che il ricorso ad anticipazioni di cassa, previsto dall'art. 222 del TUEL, si configura come una soluzione di breve periodo per superare transitorie situazioni di scarsa o insufficiente liquidità e non, invece, quale forma sistematica di finanziamento dell'Ente, peraltro spesso particolarmente onerosa in quanto, come evidenziato dalla disposizione che disciplina l'istituto, il ricorso a tale formula di finanziamento comporta la corresponsione dell'interesse sulle somme anticipate da pagare all'istituto tesoriere.

In virtù dell'attuale quadro contabile, è necessario pertanto porre in essere ogni utile sforzo per eliminare la crisi anche temporanea di liquidità, evitando in tal modo di introdurre indirettamente la trasformazione del debito di tesoreria in un debito a medio lungo termine, non consentito dalle attuali norme contabili.

2. Sofferenza negli incassi di competenza.

In relazione alla capacità di realizzare gli incassi di competenza, emerge dai dati della Relazione-Questionario (Tab. 1.4.1 recante il "risultato della gestione delle entrate") che, rispetto agli accertamenti in conto competenza, i relativi incassi si attestano su percentuali particolarmente esigue.

Nello specifico la problematica si riferisce ai Titoli I (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), II (trasferimenti correnti) e III (Entrate extratributarie) che realizzano, rispettivamente, l'83,49%, il 36,54% e il 72,18% dei correlati accertamenti di competenza.

In proposito la Sezione, non può esimersi dal richiamare l'attenzione di codesto Ente e, in particolare, degli organi politici e degli organi tecnici di controllo -Responsabile dei servizi finanziari, Revisori dei conti, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza-, sull'importanza della correttezza e congruità delle previsioni di bilancio, da stimarsi in base all'effettiva esigibilità dell'entrata secondo il principio contabile applicato della competenza cd. "potenziata" nonché sulla circostanza che il tasso di realizzazione delle entrate (derivante dal rapporto tra le riscossioni in conto competenza e gli accertamenti), ossia la misura della capacità dell'ente di incassare le entrate accertate, è uno dei parametri ritenuti significativi ai fini dell'indagine sulla salute finanziaria di un ente.

Si ricorda, in proposito, che tutti i documenti del ciclo di bilancio (sia di rendicontazione che di previsione) devono essere improntati al rispetto del principio di veridicità che impone una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e/o economici generati dalle operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento. Ne consegue che la corretta applicazione di detto principio -che richiede anche l'enunciazione degli altri postulati di bilancio dell'attendibilità, della correttezza e della comprensibilità (All. 1, punto 5) - impone di valutare le singole poste secondo una rigorosa analisi di controllo atta ad evitare sottovalutazioni e/o sopravvalutazioni delle stesse.

Sotto altro aspetto va, poi, rimarcato che lo sviluppo dell'autonomia finanziaria e, entro i limiti di legge, dell'autonomia impositiva che contraddistingue la finanza comunale unitamente al conseguente ridimensionamento della finanza derivata, rendono centrale il ruolo della riscossione delle entrate quale mezzo atto ad assicurare i servizi da rendere alla comunità amministrata. La capacità dell'Ente di realizzare le entrate accertate, infatti,

costituisce il presupposto ineludibile per l'impostazione delle politiche pubbliche anche negli enti del livello di governo locale. Da ciò discende che tanto più efficace sarà la capacità dell'Ente di riscuotere le proprie entrate, tanto più alta sarà la disponibilità di risorse liquide per rendere maggiori e/o migliori servizi alla cittadinanza.

Inoltre, non va dimenticato, che intorno alle risorse finanziarie, alla loro effettiva realizzazione e alla loro corretta utilizzazione, ruota il nuovo sistema di armonizzazione dei bilanci e delle regole di sana gestione.

Si richiama, pertanto, l'Ente a porre in essere ogni utile sforzo sia per la corretta applicazione dei principi contabili, generali ed applicati, soprattutto in sede di determinazione delle previsioni di entrata, sia al fine di rendere maggiormente efficiente la propria capacità di riscossione delle entrate accertate.

3. Presenza di residui attivi anche vetusti e sfioramento del parametro di deficiarietà strutturale n. 4 “Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente” che, in specie, si attesta al 61,60%.

Emerge in atti che nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi anche vetusti provenienti dal 2015 e da esercizi precedenti, in particolare del titolo I per € 233.783,49 e del titolo II per € 153.563,36.


Ciò nonostante il riaccertamento straordinario dei residui effettuato nel passaggio alla contabilità armonizzata e l'avvenuto (come dichiarato espressamente dall'Ente) riaccertamento ordinario annuale effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate.

Inoltre si evidenzia l'emersione di una sensibile mole di residui di nuova formazione, prevalentemente concentrata nei Titoli II e III per quelli attivi e nei Titolo I e II per quelli passivi, la cui percentuale di costituzione si attesta al 34,29% del totale residui per quelli attivi e al 50,50% per i passivi. Nello specifico, al 31/12/2016 i residui attivi ammontano complessivamente ad € 886.024,73, e quelli passivi ad € 841.254,10.

Sul punto, con la nota via mail del 5 settembre 2019, il Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente quanto alla gestione dei residui attivi ha rappresentato in relazione a quelli del Titolo I che: *“Negli anni successivi al 2016 sono stati riscossi gran parte i proventi della tari degli anni precedenti (2015 e 2016) e siamo riusciti programmare correttamente le scadenze dei pagamenti del tributo negli anni di competenza”*; in relazione a quelli dei Titoli II e III che: *“ Nel 2019 i residui attivi relativi al contributo L. 65/1987 sono stati riscossi a seguito del collaudo dell'immobile interessato da tale contributo”*. Nella medesima nota è stato, altresì, precisato che i residui passivi dei Titoli I e II *“determinati nell'anno 2016 sono stati pagati nell'anno successivo”* e che quelli del Titolo VII sono *“relativi a depositi cauzionali, restituzione somme per censimento, depositi cauzionali”*.

Emerge, altresì, lo sfioramento del parametro di deficiarietà strutturale n. 4 relativo al *“Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente”* che, in specie, si attesta al 61,60%.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato e precisato dall'ente e si riserva ogni



ulteriore valutazione nel prosieguo delle attività di controllo di propria pertinenza in relazione alla gestione e rendicontazione degli esercizi successivi.

Ritiene comunque utile rammentare che l'attendibilità delle entrate e la congruità delle spese hanno un valore essenziale per la corretta gestione dell'Ente, per salvaguardare l'equilibrio di bilancio e prevenire l'eventuale possibile dissesto e, in conseguenza, l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui deve essere necessariamente effettiva e concreta (non meramente formale), come richiesto dal principio di prudenza e di effettività dell'equilibrio finanziario ed espressamente disposto dall'art.228 TUEL. Inoltre, in presenza di residui passivi risalenti ad anni indietro nel tempo e di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni debitorie finalizzate al loro progressivo esaurimento così come il mantenimento nel conto del bilancio di crediti risalenti nel tempo può essere giustificato solo da ragioni che evidenzino la certa riscuotibilità del credito e le ragioni del differimento dell'incasso. In caso contrario, al fine di evidenziare l'effettiva situazione finanziaria dell'Ente è necessario che i crediti vengano stralciati ed inseriti nel conto del patrimonio ovvero venga vincolata una quota parte dell'avanzo di amministrazione laddove vi siano i presupposti di legge.

Rammenta, altresì, che i residui, una volta riportati nel bilancio, concorrono a formare il risultato di amministrazione che l'ente può applicare negli esercizi successivi. Per questo motivo si pone la necessità che vengano mantenuti nel bilancio solo quelli che l'ente ha la ragionevole certezza di incassare ovvero di pagare. Si corre altrimenti il rischio che emerga un avanzo di amministrazione che non corrisponde alla presenza di risorse finanziarie, effettivamente spendibili, o comunque ad un risultato di gestione effettivamente positivo.

Quando poi allo sfioramento del parametro di deficitarietà strutturale n. 4, la Sezione non può esimersi, al fine di prevenire potenziali pregiudizi per i futuri equilibri di bilancio, e fermo restando quanto già osservato in relazione alla gestione dei residui, sia attivi che passivi, di richiamare l'attenzione di codesto Ente sulla necessità di porre in essere tutte le azioni necessarie per ricondurre il parametro nei limiti di legge.

A tal fine la Sezione richiama tutti gli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza, affinché vengano poste in essere le conseguenti azioni e venga operata la necessaria vigilanza sull'andamento del fenomeno. Per il responsabile dei servizi finanziari ed il revisore dei conti si richiamano gli articoli 147 quinquies e 239 del TUEL.

4. Non completa redazione del Questionario e riscontro di discrasie

Dall'analisi degli atti è emersa la non completa redazione del Questionario con riferimento al punto 1.6.1 relativo "*Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione*" e discrasia sullo stesso punto tra quanto riportato nel Questionario stesso e quanto inserito nella Relazione dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione – esercizio 2016. Si rileva, infatti, che non sono state compilate le colonne della tabella di cui al richiamato punto 1.6.1. relative ai dati sugli accertamenti, sulle riscossioni e sul FCDE, "*Accantonamento competenza Esercizio 2016*". Nella propria relazione, tra

l'altro, il Revisore dei conti inserisce (pag. 17) i dati relativi agli accertamenti, ma non gli altri, e reca dati diversi nella colonna "FCDE rendiconto 2016" rispetto a quelli inseriti in questionario.

Si evidenzia, altresì che è stata data risposta negativa al punto 1.7.2.1 del Questionario, relativo alla verifica dell'intervenuta riduzione del FCDE per lo stesso importo dei crediti eliminati dalle scritture contabili in quanto riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebitato o erroneo accertamento del credito stesso. Sul punto si richiama l'attenzione sul corretto adempimento delle prescrizioni di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato 4/2 allegato, quale parte integrante, al d.lgs. n. 118/2011.

Emergono, poi, discrasie tra i dati inseriti in BDAP (schemi di bilancio: All. e) spese per macroaggregati, riepilogo impegni –foglio 23-; All. d) Entrate per categorie –foglio 14; tabella "Verifica degli equilibri" –foglio 7) in cui nulla è inserito in relazione alle risorse non ripetitive e quanto, invece, affermato nella Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2016, redatta dall'Organo di revisione del Comune in esame, in cui si elencano le entrate straordinarie e non ripetitive che hanno contribuito al risultato della gestione 2016 (pag. 12 e 13).

La Sezione, quindi, richiama l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di porre particolare attenzione alla corretta compilazione del questionario e di rappresentare in esso dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri: dovere che, giova ricordare, si accompagna alle correlate responsabilità. Raccomanda, pertanto, di verificare il dato e di porre maggiore attenzione, per il futuro, alla corretta compilazione del questionario all'uopo richiamando, anche, l'attenzione dell'Ente sulle prescrizioni di cui al D.M. 20 maggio 2015 che, nel modificare il sopra richiamato punto 3.3 del principio contabile applicato 4/2, ha consentito di calcolare il FCDE, fino al rendiconto dell'esercizio 2018, in maniera semplificata senza prendere in considerazione il volume dei residui finali. Ne consegue che la corretta determinazione dell'utilizzo del FCDE costituisce un elemento fondamentale ai fini della valutazione della corretta applicazione della procedura semplificata.

Quanto al mancato inserimento dei dati relativi alle entrate non ripetitive, la Sezione richiama l'Ente sull'importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche all'uopo sottolineando come non si tratta di meri adempimenti a fini statistici in quanto, come pure evidenziato dalla Sezione delle autonomie *"tali banche dati – per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse – sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria. Nella prospettiva dell'amministrazione digitale, inoltre, l'obiettivo cui si deve tendere è la piena conformità dei dati inseriti con i documenti prodotti dai software gestionali dei singoli enti che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari. All'Organo di revisione, pertanto, viene richiesto di verificare la coerenza dei dati presenti nel sistema BDAP - Bilanci Armonizzati - con quanto risultante dai documenti contabili tenuti e/o approvati dall'ente, almeno per quanto riguarda i contenuti del Quadro generale riassuntivo, del Prospetto degli*



equilibri di bilancio e del prospetto del risultato di amministrazione, nonché gli errori e le incongruenze segnalate dalla BDAP, ove non risolte, nonché la coerenza delle informazioni sugli organismi partecipati inserite dagli enti nella banca dati del Dipartimento del Tesoro con quelle rilevabili da altra documentazione oggetto di verifica. Anche in queste ipotesi di errata o incompleta comunicazione dei dati, i Revisori dovranno segnalare alle Amministrazioni la necessità di operare le rettifiche/integrazioni necessarie” (delib. n. 12/SEZAUT/2019/INPR).

5. Rapporto sulla tempestività dei pagamenti.

Si osserva che nella Relazione-Questionario (punto 1.8) è stato affermato che l'ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dal novellato art. 183, comma 8, TUEL. Tuttavia, risulta dalla certificazione versata in atti che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM del 22 settembre 2014, per l'esercizio 2016 è positivo, ed è pari a gg 9,53. Tra le ulteriori informazioni fornite alla domanda 1.8.4 del Questionario, inoltre, l'Organo di revisione ha precisato che *“l'Ente non trasmette con regolarità il flusso dei dati di pagamento delle fatture in quanto sussistono problematiche con Hardware e sistema operativo in dotazione che creano problemi con l'elaborazione del file”*.

Quando al rispetto dei termini di pagamento, corre l'obbligo di ricordare che a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica e che la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al sopra comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Inoltre, qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione deve adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Come peraltro sottolineato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 24/SEZAUT/2016/INPR, la disciplina dell'art. 183, comma 8, del TUEL - in base alla quale i funzionari responsabili dei singoli settori dell'amministrazione devono, prima di adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa, verificarne la coerenza con l'obbligatorio prospetto allegato al bilancio di previsione, accertando preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica - si pone, fra le altre misure, in un'ottica funzionale al mantenimento degli equilibri programmati.

Si richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente sulla necessità di porre in essere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dal novellato art. 183, comma 8, TUEL.

6. Gestione di competenza negativa.

Emerge dall'analisi che anche per l'esercizio 2016 il risultato della gestione di


competenza è negativo (-43.864,93 euro), sia pure in miglioramento rispetto al medesimo risultato dell'esercizio 2015 (-152.669,54 euro) già oggetto di monito da parte di questa Sezione con deliberazione n. 315/2018/PRSE. Sul punto, con la già menzionata nota del 5 settembre 2019, codesto Ente, nel confermare il dato negativo determinato per l'anno 2016 ha evidenziato l'intervenuto miglioramento negli anni successivi, all'uopo precisando che nell'esercizio 2017 detto risultato si attesta a -14.428,23 euro e nell'esercizio 2018 diventa positivo (+196.907,91 euro).

La Sezione, fermo restando quanto già precisato e raccomandato all'Ente con la richiamata deliberazione n. 315/2018/PRSE, prende atto degli intervenuti miglioramenti negli esercizi successivi e si riserva ogni ulteriore valutazione in ordine alla criticità riscontrata nell'ambito dei prescritti controlli sui bilanci successivi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016 del Comune di San Nicolò di Comelico (BL), e della successiva analisi:

- rileva il reiterato utilizzo dell'istituto dell'anticipazione di tesoreria;
- riscontra la scarsa capacità di realizzare gli incassi di competenza in particolare per i Titoli I (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), II (trasferimenti correnti) e III (Entrate extratributarie) che realizzano, rispettivamente, l'83,49%, il 36,54% e il 72,18% degli accertamenti di competenza;
- riscontra la persistenza di residui passivi anche vetusti provenienti dal 2015 e da esercizi precedenti, del titolo I per € 233.783,49 e del titolo II per € 153.563,36 nonché l'emersione di una sensibile mole di residui di nuova formazione, prevalentemente concentrata nei Titoli I e III per quelli attivi e nei Titolo I e II per quelli passivi;
- rileva lo sfioramento del parametro di deficitarietà n. 4 (Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente) con un'incidenza del 61,60%;
- rileva che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'esercizio 2016 è positivo, ed è pari a gg 9,53;
- rileva il risultato negativo della gestione di competenza, sia pure in miglioramento rispetto al medesimo risultato dell'esercizio 2015;
- rileva le discrasie di cui in motivazione tra i dati inseriti in BDAP e quelli riportati nella Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2016, redatta dal Revisore Unico del Comune in esame nonché la non completa redazione del Questionario con riferimento alla Sezione relativa "*Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria*" e discrasia sullo stesso punto tra quanto riportato nel Questionario e quanto inserito nella relazione dell'Organo di revisione nonché risposta negativa al punto 1.7.2.1 del Questionario, relativo alla verifica dell'intervenuta riduzione del FCDE per lo stesso importo dei crediti eliminati dalle scritture contabili in quanto riconosciuti



formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebitato o erroneo accertamento del credito stesso

In conseguenza:

- richiama il Comune sulla necessità di porre in essere ogni utile sforzo per eliminare la crisi anche temporanea di liquidità;
- raccomanda all'Ente di porre in essere ogni utile sforzo sia per la corretta applicazione dei principi contabili, generali ed applicati, sia al fine di rendere maggiormente efficiente la propria capacità di riscossione delle entrate accertate;
- raccomanda all'Ente di porre in essere ogni ulteriore utile sforzo per operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui passivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali il pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza nonché di porre in essere tutte le azioni necessarie per ricondurre il parametro di deficiarietà strutturale n. 4 nei limiti di legge;
- richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di porre in essere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dal novellato art. 183, comma 8, TUEL;
- richiama l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di porre particolare attenzione alla corretta compilazione del questionario e di rappresentare in esso dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri e sottolinea l'importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche.

Quanto al risultato della gestione di competenza, la Sezione prende atto dei rappresentati miglioramenti e si riserva ogni ulteriore valutazione in ordine alla criticità riscontrata nell'ambito dei prescritti controlli sui bilanci successivi.


Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco, al Responsabile dei servizi finanziari nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria, del Comune di San Nicolò di Comelico (BL).

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2019


Il Magistrato relatore

Elena Brandolini



Il Presidente

Salvatore Pilato



Depositata in Segreteria il 22 GEN. 2020

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Letizia Rossini

